

Nota di accompagnamento agli emendamenti proposti al Decreto-Legge recante “*Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria*”

Egregio Presidente e Spettabile Commissione,

facciamo seguito alla comunicazione del 31 marzo 2020, in cui avete precisato che in “*considerazione dell’emergenza CoVid-19, la Commissione ha concordato di rinunciare allo svolgimento di audizioni di soggetti esterni e di acquisire la loro voce attraverso memorie scritte*” e inviamo di seguito, con due documenti: (i) la Memoria esplicativa delle (ii) proposte di emendamenti, raccolte e condivise dagli Enti coinvolti nella organizzazione e realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 (di seguito per semplificazione: i Giochi o i Giochi Olimpici), ossia i Comuni Milano e Cortina, le Regioni Lombardia e Veneto, le Province Autonome Trento e Bolzano e Coni, che sottoscrivono congiuntamente questo documento.

Gli emendamenti suggeriti si fondano sulla necessità di allineare la Legge Olimpica alle indicazioni dettate dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’HCC (Host City Contract), firmato il 24 giugno 2019, nonché sulla necessità di agevolare, anche mediante procedure di semplificazione, l’operatività della “Fondazione Milano Cortina 2026”, Ente organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici e della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A”, Ente realizzatore delle infrastrutture relative ai Giochi.

In relazione a quest’ultimo aspetto, si precisa che le semplificazioni amministrative proposte non incidono sulla trasparenza dei procedimenti ma sono ispirate a soddisfare due esigenze: da un lato evitare che, come spesso succede, nei prossimi anni ci si debba trovare costretti a nominare eventuali commissari affinché si riesca ad ottemperare agli adempimenti amministrativi per realizzare le opere nei tempi necessari per ospitare i Giochi e, dall’altro, si debba ricorrere a successivi e urgenti nuovi decreti per velocizzare ulteriormente le fasi decisionali.

Di seguito verrà esposta, in modo sintetico, la *ratio* su cui si fondano gli emendamenti proposti.

Come si potrà notare le modifiche suggerite da un lato modificano alcuni articoli della Legge Olimpica e, dall’altro lato, introducono nuovi principi che sembra, agli Enti esponenti, siano molto utili ai fini della semplificazione sopra indicata e opportuni per agevolare la partecipazione all’evento olimpico da parte di tutti i soggetti, soprattutto quelli nazionali. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di cui all’art. 5, che prevede agevolazioni fiscali in caso di donazioni volontarie alla Fondazione.

Gli emendamenti sono evidenziati, nell’allegato documento, con lettere alfabetiche dalla a) alla v) evidenziate in grassetto

Proposte di modifica dell’Art.1 e 2 – “Consiglio Olimpico Congiunto” e “Comitato Organizzatore” (emendamenti lett. dalla a alla e)

Le modifiche suggerite all’art. 1 sono dettate dalla necessità di rendere la Governance più aderente a quanto era stato rappresentato nel Dossier di Candidatura e in linea con quanto è stato previsto dal Comitato Olimpico Internazionale nell’Host City Contract.

In particolare è necessario non venga snaturato l'aspetto sportivo dell'evento e che venga garantito l'equilibrio tra rappresentanza sportiva e istituzionale.

L'eliminazione, dal testo del Decreto Legge, del compito di "alta sorveglianza" attribuito al Consiglio Olimpico, deriva dalla opportunità di non assegnare al Consiglio Olimpico Congiunto un ruolo sovraordinato rispetto ai due Enti deputati alla realizzazione dei Giochi, rischiando di caricarlo di responsabilità che non sono proprie né previste nell'HCC.

All'art. 2 si suggerisce di precisare la natura e lo scopo della Fondazione, sulla base del fatto che la stessa è finanziata esclusivamente da fondi privati e non gode di alcun contributo pubblico.

Proposte modifica all'art. 3 (emendamento lett. f)

Si prevede che gli eventuali Commissari nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, abbiano i medesimi poteri che sono stati assegnati al Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova anziché i poteri dei Commissari straordinari di cui al DL cd "Sblocca Cantieri".

Proposta introduzione artt. dal 3 bis al 3 sexies (emendamento lett. g)

3 bis - Si chiarisce che il piano degli interventi è il quadro di riferimento di tutte le opere olimpiche. Esso viene predisposto dalla Società pubblica "Milano-Cortina 2026 S.p.A." e approvato dalle singole Regioni e Province Autonome territorialmente competenti.

Il piano, come previsto dagli impegni del Dossier di Candidatura, è sottoposto a valutazione ambientale strategica che viene condotta da ciascuna delle Regioni e Province Autonome interessate.

Un Osservatorio Ambientale controllerà gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026.

3ter - Si stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora necessaria, venga svolta dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente interessata.

I termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA sono dimezzati rispetto alle procedure ordinarie.

E' prevista l'esclusione di costi o oneri istruttori per le istruttorie e le valutazioni da parte di Regioni e Province autonome.

3 quater - Si pone in capo alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente interessate la competenza a rilasciare l'autorizzazione per la gestione delle terre e delle rocce da scavo eventualmente generate dalla realizzazione di un'opera olimpica.

3 quinquies - Si prevede una disciplina semplificata per l'approvazione dei progetti con competenza posta in capo alla Società pubblica "Milano-Cortina 2026 S.p.A."

Si prevede la possibilità di indire una o più conferenze di servizi da svolgere in forma simultanea e in modalità sincrona con importanti effetti acceleratori della determinazione conclusiva.

La determinazione conclusiva infatti dichiara la pubblica utilità e l'approvazione dei progetti determina, la variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora necessario.

Inoltre, se necessario, formalizza il parere dello Stato e della Regione ai fini della localizzazione dell'opera.

Nell'ottica di favorire la massima accelerazione dei procedimenti approvativi e realizzativi, sono previste diverse deroghe alla disciplina vigente con la possibilità che la Società eserciti i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere stesse.

Si rafforzano gli obblighi posti a carico dei soggetti proprietari delle aree individuate per il Villaggio Olimpico di Milano e il Pala Italia Santa Giulia di Milano per garantirne la realizzazione.

Prevista infine la possibilità per ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia di avvalersi delle proprie società concedenti per svolgere le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione relativamente alle opere ubicate nei propri territori.

3 sexies - La clausola di salvaguardia proposta è volta a riconoscere e salvaguardare le prerogative e le competenze delle Province autonome previste dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Coerentemente con quanto sopraddetto e in deroga a quanto previsto dall'art. 3, si riconosce e ribadisce inoltre che sono le due Province autonome (con le proprie strutture) ad assumere il ruolo di stazione appaltante e centrale di committenza delle opere riferite ai rispettivi territori.

Proposte di modifica dell'Art.5 - Disposizioni tributarie (emendamenti lett. h e i)

Con la proposta di modifica dell'art.5, si intende introdurre una deroga alla normativa vigente anche in materia di IRAP (oltre che di Irpef e Ires, già previste) in relazione agli introiti percepiti dalla Fondazione.

Si prevede l'introduzione di un regime di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali a favore del Comitato organizzatore, al fine di potere ampliare la partecipazione anche a soggetti italiani che, sulla base delle indicazioni CIO, non potrebbero divenire "sponsor ufficiali" dei Giochi (perché, per es., in conflitto con i main sponsor olimpici istituzionali), ma che potrebbero comunque essere interessati a supportare l'evento tramite le suddette erogazioni.

Proposte di modifica del Capo III Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Modifica - Art. 10 (emendamenti lett. da j a s)

Con le modifiche proposte all'art.10, si intende ampliare l'ambito oggettivo della norma a tutte le pratiche scorrette, parassitarie fraudolente, ingannevoli o fuorvianti, non solo di pubblicizzazione ma anche di commercializzazione, al fine di rendere il testo più esaustivo ed in linea con alcuni dei suggerimenti del Comitato Internazionale Olimpico in materia di norme a tutela delle pratiche di ambush marketing.

L'eliminazione del comma 3, nasce dalla necessità di evitare che venga svuotato di contenuto quanto previsto ai commi precedenti, in quanto l'aver previsto una specifica esenzione di legge per le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione tra atleti/squadre e aziende, finirebbe per legittimare numerose condotte di agganciamento parassitario

in occasione dello svolgimento dei Giochi Olimpici e sarebbe in contrasto con le regole per l'attuazione della Rule 40, bye law 3, della Carta Olimpica, nel Periodo dei Giochi.

Modifica Art.11 (emendamenti lett. t e u)

Con la proposta di modifica dell'art.11, si recepisce una indicazione del Comitato Internazionale Olimpico, che ha rilevato come generalmente nell'ambito delle legislazioni speciali olimpiche le norme a tutela della proprietà intellettuale decorrono da sei mesi prima dell'inizio dei Giochi e hanno termine il 31 dicembre dell'anno in cui si svolge l'evento.

Modifica Art.12 (emendamento lett. v)

Con la proposta di modifica dell'art.12, si intende aggiungere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche la Guardia di Finanza nelle operazioni di contrasto alle attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria e nell'accertamento delle violazioni, in linea con quanto già previsto nella legislazione speciale a tutela della proprietà intellettuale emanata in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 (Legge 17 agosto 2005, n.167).